

DELIBERA N. 537/10/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO 06/EL NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TV ITALIA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “CA8 CANALEOTTO”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ARTICOLO 3, COMMI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 21 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’art. 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5, comma 2;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 3, commi 2 e 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l’atto di contestazione in data 23 febbraio 2010 n. 06/10/DICAM/UDIS – PROC. 06/EL della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 9 giugno 2010 dalla Guardia di Finanza, con il quale è stata contestata alla società TV Italia S.r.l., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Canaleotto”, la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art. 3, commi 2 e 3, del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti (prot. n. 77514 del giorno 8 ottobre 2009) – per aver trasmesso, nel corso del programma “*Calciolab*”, andato in onda il 14 settembre 2009, dalle ore 21.02 circa alle 22.51 circa, immagini salienti degli incontri Gallipoli – Sassuolo, disputato il 12 settembre 2009 a partire dalle 15.30, e Modena – Lecce disputato l’11 settembre 2009 a partire dalle ore 20.45; in particolare vengono mostrati: dalle 21.40 alle 21.42, circa 2 minuti di immagini relative all’incontro Modena - Lecce; dalle 21.47 alle 21.52, circa 3 minuti di immagini relative sempre all’incontro Modena – Lecce; dalle 21.21 alle 22.24, 2 minuti circa di immagini relative all’incontro Gallipoli – Sassuolo; dalle 22.45 alle 22.46, un minuto circa di immagini relative sempre all’incontro Gallipoli – Sassuolo;

VISTA la memoria difensiva del 25 giugno 2010 (prot. n. 41512 del 2 luglio 2010), sentita in audizione la società Tv Italia S.r.l. in data 30 giugno 2010 e vista la memoria integrativa del 14 luglio 2010 (prot. n. 44859 del 21 luglio 2010), in cui venivano precisate le ragioni della società e in particolare che:

1. TV Italia S.r.l. non ha concluso con Lega Calcio un contratto relativo alla diffusione degli *highlights* delle partite disputate dalle squadre pugliesi, ma per queste ultime è titolare solo del diritto di cronaca, ai sensi del decreto legislativo n. 9/2008 e della delibera n. 405/09/CONS. A tal fine Lega Calcio fornisce, attraverso la società Infront Italy s.r.l. il servizio di messa a disposizione delle immagini i cui costi tecnici sono specificati nella corrispondenza intercorsa fra l’emittente e l’organizzatore delle competizioni allegata alla memoria, attraverso un sistema informatico, che però non sempre assicura alle emittenti la fruizione delle immagini a causa di un malfunzionamento del sistema;
2. l’emittente, nella giornata del 14 settembre 2009, non ha ricevuto le immagini per l’esercizio del diritto di cronaca attraverso il citato sistema informatico dell’organizzatore della competizione, ma ha dovuto procurarsele in altro modo, in un momento successivo alla trasmissione dell’ultimo telegiornale utile alla diffusione della notizia nel rispetto dei limiti individuati dalla delibera n. 405/09/CONS; pertanto l’emittente si è trovata di fronte all’alternativa di rinunciare all’esercizio del diritto di cronaca, o di esercitarlo al di fuori dei limiti imposti dalla delibera n. 405/09/CONS in un programma diverso dal

telegiornale, oppure in un telegiornale andato in onda in un orario successivo rispetto al limite temporale consentito;

3. se i disagi tecnici avessero comportato il mancato esercizio del diritto di cronaca sarebbe risultato diminuito e “compresso” il diritto ad essere informati, poiché una consistente fetta di pubblico sarebbe stata privata della conoscenza della notizia relativa ai risultati delle squadre del bacino locale; infatti Canaleotto è l’unica emittente in grado di garantire la visibilità del segnale in una zona dove, a causa delle interferenze e delle caratteristiche geografiche del territorio, le altre emittenti operanti nel medesimo bacino non esercitano un servizio costante o di qualità;
4. la scelta di mandare in onda le immagini durante il programma “*Calciolab*” è stata dettata dalla considerazione che esso, pur non essendo qualificabile come telegiornale, è curato dai collaboratori della redazione del telegiornale “*TG8*” della medesima emittente e racchiude il lavoro svolto dai redattori, diretto al reperimento delle notizie dei fatti calcistici accaduti nel corso della settimana;

VISTA la nota di Lega Nazionale Professionisti, ora Lega Serie A, (prot. 48043 del 30 luglio 2010) in risposta ad una richiesta di informazioni dell’Autorità del 2 luglio 2010 (prot. n. 41748) relativa alle attività della società Infront Italy s.r.l., responsabile della fornitura delle immagini alle emittenti che ne abbiano acquisito i diritti di trasmissione, che descrive le modalità di funzionamento di detto sistema;

RITENUTI fondati gli argomenti della Società Tv Italia S.r.l. in quanto inducono a ritenere che l’emittente si sia trovata nella necessità di trasmettere le immagini all’interno di un programma diverso dal telegiornale, per non rinunciare all’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quale è quello di cronaca. L’art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede, infatti, una causa di esclusione della responsabilità nel caso in cui l’illecito amministrativo venga commesso nell’esercizio di una facoltà legittima. Tale disposizione pur, riprendendo l’art. 51 c.p., relativo alla scriminante dell’esercizio del diritto, se ne discosta nel prevedere che sia sufficiente che il fatto venga posto in essere nell’esercizio di una facoltà legittima affinché ne venga meno l’antigiuridicità. È compito dell’interprete effettuare il bilanciamento fra il bene giuridico protetto dalla norma che si ipotizza violata e il bene giuridico espresso nella norma che prevede la facoltà legittima. Nel caso di specie, la norma che si presume violata tutela lo sfruttamento di beni economici (art. 41 Cost.), a fronte dell’esercizio del diritto di cronaca, valore espresso all’art. 21 della Costituzione. Il giudizio di bilanciamento stabilisce le condizioni di prevalenza della fattispecie concreta di contrasto fra attività individuali costituzionalmente rilevanti; tale prevalenza, però, è occasionale e circostanziata e dipende dalle modalità effettive del contatto che si istituisce tra le diverse sfere giuridiche, in forza delle attività concretamente poste in essere. In astratto il contemperamento fra valori costituzionali si trova nel decreto legislativo n. 9/2008 e nella delibera n. 405/09/CONS che introducono dei limiti, da un lato, all’attività di impresa dell’organizzatore dell’evento e, dall’altro, all’esercizio dell’attività giornalistica, quali, a titolo esemplificativo, limiti orari, quantitativi e di

collocazione nel palinsesto. L'organizzatore della competizione, pur potendo utilizzare economicamente lo spettacolo sportivo, deve consentire la cronaca dell'evento, nei termini di cui alla normativa sopra citata. Nel caso di specie, a causa del malfunzionamento del sistema informatico predisposto dalla Lega Calcio (ora Lega Serie A) per ottemperare ai doveri di legge, l'emittente, per esercitare il diritto di manifestare il proprio pensiero, soddisfare il diritto del pubblico ad essere informato e diffondere le notizie in questione, in qualunque modo avesse operato, avrebbe comunque dovuto violare i limiti imposti dalla delibera n. 405/09/CONS, in quanto il primo telegiornale utile sarebbe stato successivo rispetto agli orari imposti dalle norme;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 3, commi 2 e 3, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola